

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1981-A)

RELAZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(RELATORE MANCINO)

Comunicata alla Presidenza il 4 agosto 1982

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 27 luglio 1982, n. 474, concernente ulteriore proroga dei termini sostanziali e processuali relativi agli affari contenziosi già degli enti mutualistici soppressi assunti dall'Avvocatura generale dello Stato ai sensi del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

di concerto col Ministro del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 LUGLIO 1982

ONOREVOLI SENATORI. — Soppressi e messi in liquidazione gli enti mutualistici operanti nel settore dell'assistenza sanitaria, il contenzioso delle cessate gestioni di liquidazione è stato affidato, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, all'Avvocatura dello Stato, e le residue funzioni di liquidazione sono state devolute allo speciale ufficio liquidazione istituito presso il Ministero del tesoro ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

L'eccessivo carico di contenzioso, venuto a gravare sull'Avvocatura erariale, non facilmente sopportabile con l'organico in atto, ha consigliato l'adozione di un primo provvedimento formale di sospensione dei termini sostanziali e processuali (decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331). Per ovviare alle difficoltà emerse di normale

trattazione degli affari trasferiti, con legge 10 maggio 1982, n. 271 è stato consentito, all'Avvocatura dello Stato, di utilizzare, per attività procuratorie, avvocati del Foro esterno e di assumere personale straordinario in ragione di 90 unità per un periodo non superiore a due anni.

L'Avvocatura, per ragioni di tempo, non ha potuto ancora perfezionare le procedure concorsuali per le predette assunzioni: da qui la esigenza di una ulteriore proroga dei termini sostanziali e processuali fino al 31 dicembre 1982.

Con l'auspicio che la presente, ulteriore proroga non debba essere rinnovata, anche per ripristinare la normale dialettica processuale e definire pendenze di rilevante valore, si propone l'approvazione del disegno di legge di conversione.

MANCINO, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 27 luglio 1982, n. 474, recante ulteriore proroga dei termini sostanziali e processuali relativi agli affari contenziosi già degli enti mutualistici soppressi assunti dall'Avvocatura generale dello Stato ai sensi del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331.

Decreto-legge 27 luglio 1982, n. 474, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 27 luglio 1982.

Ulteriore proroga dei termini sostanziali e processuali relativi agli affari contenziosi già degli enti mutualistici soppressi assunti dall'Avvocatura generale dello Stato ai sensi del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 17 agosto 1974, n. 386, che ha disciplinato la soppressione e messa in liquidazione degli enti mutualistici operanti nel settore dell'assistenza sanitaria;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, con la quale è stato istituito il servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331, con cui le gestioni di liquidazione hanno avuto definitivamente termine in data 30 giugno 1981;

Visto l'articolo 5 del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678, convertito, con modificazioni, nella legge 26 gennaio 1982, n. 12;

Visto il decreto-legge 30 marzo 1982, n. 109, convertito nella legge 21 maggio 1982, n. 275;

Vista la legge 10 maggio 1982, n. 271;

Ritenuta la necessità e l'urgenza — al fine di sopperire alle gravi esigenze dell'Avvocatura dello Stato, connesse alla assunzione del personale da destinare agli incombenti collegati alla assunzione del contenzioso degli enti soppressi — di prorogare ulteriormente la sospensione dei termini sostanziali e processuali di cui al penultimo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 luglio 1982;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

La sospensione dei termini sostanziali e processuali, di cui al penultimo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331, disposta fino al 31 luglio 1982 dall'articolo 1 del decreto-legge 30 marzo 1982, n. 109, convertito nella legge 21 maggio 1982, n. 275, è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1982.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 luglio 1982

PERTINI

SPADOLINI — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA